

ESORTAZIONE APOSTOLICA  
POSTSINODALE  
**AMORIS LAETITIA**  
DEL SANTO PADRE  
**FRANCESCO**  
AI VESCOVI  
AI PRESBITERI E AI DIACONI  
ALLE PERSONE CONSACRATE  
AGLI SPOSI CRISTIANI  
E A TUTTI I FEDELI LAICI  
SULL'AMORE NELLA FAMIGLIA

**CAPITOLO OTTAVO**

**ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE LA FRAGILITÀ**

300. Se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che **non** ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione **una nuova normativa generale** di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. E' possibile **soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari**, che dovrebbe riconoscere che, poiché «il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi»,<sup>[335]</sup> le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi.<sup>[336]</sup> I presbiteri hanno il compito di «accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un **esame di coscienza**, tramite momenti di **riflessione** e di **pentimento**. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno».<sup>[337]</sup> Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che «orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa legge non c'è gradualità (cfr *Familiaris consortio*, 34), questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa».<sup>[338]</sup> Questi atteggiamenti sono fondamentali per evitare il grave rischio di **messaggi sbagliati**, come l'idea che qualche sacerdote possa concedere **rapidamente "eccezioni"**, o che **esistano persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori**. Quando si trova una persona responsabile e discreta, che non pretende di mettere i propri desideri al di sopra del bene comune della Chiesa, con un Pastore che sa riconoscere la serietà della questione che sta trattando, si evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale.

**Le circostanze attenuanti nel discernimento pastorale**

301. Per comprendere in modo adeguato perché è possibile e necessario un discernimento speciale in alcune situazioni dette "irregolari", c'è una questione di cui si deve sempre tenere conto, in modo che mai si pensi che si pretenda di ridurre le esigenze del Vangelo. **La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti**. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta "irregolare" vivano in stato di peccato mortale, privi della **grazia santificante**. I limiti non dipendono semplicemente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere «valori insiti nella norma morale»<sup>[339]</sup> o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa. Come si sono bene espressi i Padri sinodali, «possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione».<sup>[340]</sup> Già san Tommaso d'Aquino riconosceva che qualcuno può avere la grazia e la carità, ma senza poter esercitare bene qualcuna delle virtù,<sup>[341]</sup> in modo che anche possedendo tutte le virtù morali infuse, non manifesta con chiarezza l'esistenza di qualcuna di esse, perché l'agire esterno di questa virtù trova difficoltà: «Si dice che alcuni santi non hanno certe virtù, date le difficoltà che provano negli atti di esse, [...] sebbene essi abbiano l'abito di tutte le virtù».<sup>[342]</sup>

302. Riguardo a questi condizionamenti il *Catechismo della Chiesa Cattolica* si esprime in maniera decisiva: «L'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere diminuite o annullate dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri **fattori psichici oppure sociali**».<sup>[343]</sup> In un altro paragrafo fa riferimento nuovamente a circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande ampiezza, l'imaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali.<sup>[344]</sup> Per questa ragione, **un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio**

sull'imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta.[345] Nel contesto di queste convinzioni, considero molto appropriato quello che hanno voluto sostenere molti Padri sinodali: «In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. [...] Il discernimento pastorale, pur tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi».[346]

303. A partire dal riconoscimento del peso dei condizionamenti concreti, possiamo aggiungere che la coscienza delle persone dev'essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa in alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la nostra concezione del matrimonio. Naturalmente bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabile e serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia. Ma questa coscienza può riconoscere non solo che una situazione non risponde obiettivamente alla proposta generale del Vangelo; può anche riconoscere con sincerità e onestà ciò che per il momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che quella è la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti, benché non sia ancora pienamente l'ideale oggettivo. In ogni caso, ricordiamo che questo discernimento è dinamico e deve restare sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l'ideale in modo più pieno.

### Le norme e il discernimento

304. È meschino soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. Prego caldamente che ricordiamo sempre ciò che insegna san Tommaso d'Aquino e che impariamo ad assimilarlo nel discernimento pastorale: «Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione. [...] In campo pratico non è uguale per tutti la verità o norma pratica rispetto al particolare, ma soltanto rispetto a ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei casi particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente conosciuta da tutti. [...] E tanto più aumenta l'indeterminazione quanto più si scende nel particolare».[347] È vero che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma. Questo non solo darebbe luogo a una casuistica insopportabile, ma metterebbe a rischio i valori che si devono custodire con speciale attenzione.[348]

305. Pertanto, un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni "irregolari", come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone. È il caso dei cuori chiusi, che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa «per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite».[349] In questa medesima linea si è pronunciata la Commissione Teologica Internazionale: «La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che si impongono *a priori* al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione».[350] A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa.[351] In certi casi, potrebbe essere anche l'aiuto dei Sacramenti. Per questo, «ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev'essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore» (Esort. ap. *Evangelii gaudium* [24 novembre 2013], 44: AAS 105 [2013], 1038). Ugualmente segnalo che l'Eucaristia «non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli» (*ibid.*, 47: 1039). Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio. Ricordiamo che «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà».[352] La pastorale concreta dei ministri e delle comunità non può mancare di fare propria questa realtà.

---

## Quattro cardinali chiedono spiegazioni su “Amoris laetitia”

La lettera al Papa dei porporati Brandmüller, Burke, Caffarra e Meisner: «Si danno interpretazioni contrastanti, chiediamo di risolvere i dubbi»

Publicato il 14/11/2016

Ultima modifica il 14/11/2016 alle ore 11:39

andrea tornielli  
Città del Vaticano

Quattro porporati chiedono al Papa di chiarire alcuni dubbi riguardanti l'interpretazione dell'esortazione post-sinodale «Amoris laetitia» sul matrimonio e la famiglia. Sono i cardinali Walter Brandmüller, già presidente del Pontificio comitato di scienze storiche; Raymond L. Burke, patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, e gli arcivescovi emeriti Carlo Caffarra (Bologna) e Joachim Meisner (Colonia). La lettera, consegnata nelle mani del Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 19 settembre [è stata pubblicata lunedì 14 novembre dal sito dell'Espresso curato da Sandro Magister](#) e dal [quotidiano online La Nuova Bussola quotidiana](#).

I porporati hanno deciso di rendere pubblico il documento consegnato all'ex Sant'Uffizio perché fino a questo momento non hanno ricevuto risposta. «Abbiamo constatato un grave smarrimento di molti fedeli e una grande confusione - scrivono i quattro porporati - in merito a questioni assai importanti per la vita della Chiesa. Abbiamo notato che anche all'interno del collegio episcopale si danno interpretazioni contrastanti del capitolo ottavo di “Amoris laetitia”. La grande Tradizione della Chiesa ci insegna che la via d'uscita da situazioni come questa è il ricorso al Santo Padre, chiedendo alla Sede Apostolica di risolvere quei dubbi che sono la causa di smarrimento e confusione».

«Il Santo Padre - si legge ancora nella lettera - ha deciso di non rispondere. Abbiamo interpretato questa sua sovrana decisione come un invito a continuare la riflessione e la discussione, pacata e rispettosa. E pertanto informiamo della nostra iniziativa l'intero popolo di Dio, offrendo tutta la documentazione. Vogliamo sperare che nessuno interpreti il fatto secondo lo schema “progressisti-conservatori”: sarebbe totalmente fuori strada. Siamo profondamente preoccupati del vero bene delle anime, suprema legge della Chiesa, e non di far progredire nella Chiesa una qualche forma di politica. Vogliamo sperare che nessuno ci giudichi, ingiustamente, avversari del Santo Padre e gente priva di misericordia. Ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo nasce dalla profonda affezione collegiale che ci unisce al Papa, e dall'appassionata preoccupazione per il bene dei fedeli».

Il documento ha la forma dei «dubia» (dubbi) che vengono solitamente presentati alla Congregazione per la dottrina della fede secondo una forma che permette di rispondere con un «sì» o con un «no». Questo il testo dei quesiti, riguardanti il capitolo VIII dell'esortazione dedicato all'accompagnamento delle famiglie ferite e al discernimento:

1. Si chiede se, a seguito di quanto affermato in “Amoris laetitia” nn. 300-305, sia divenuto ora possibile concedere l’assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive “more uxorio” con un’altra, senza che siano adempiute le condizioni previste da “Familiaris consortio” n. 84 e poi ribadite da “Reconciliatio et paenitentia” n. 34 e da “Sacramentum caritatis” n. 29. L’espressione “in certi casi” della nota 351 (n. 305) dell’esortazione “Amoris laetitia” può essere applicata a divorziati in nuova unione, che continuano a vivere “more uxorio”?

2. Continua ad essere valido, dopo l’esortazione postsinodale “Amoris laetitia” (cfr. n. 304), l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa l’esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi?

3. Dopo “Amoris laetitia” n. 301 è ancora possibile affermare che una persona che vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, come ad esempio quello che proibisce l’adulterio (cfr. Mt 19, 3-9), si trova in situazione oggettiva di peccato grave abituale (cfr. Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000)?

4. Dopo le affermazioni di “Amoris laetitia” n. 302 sulle “circostanze attenuanti la responsabilità morale”, si deve ritenere ancora valido l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 81, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, secondo cui: “le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta”?

5. Dopo “Amoris laetitia” n. 303 si deve ritenere ancora valido l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II “Veritatis splendor” n. 56, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, che esclude un’interpretazione creativa del ruolo della coscienza e afferma che la coscienza non è mai autorizzata a legittimare eccezioni alle norme morali assolute che proibiscono azioni intrinsecamente cattive per il loro oggetto?

I cinque «dubia» [sono accompagnati da una nota esplicativa che li affronta e li argomenta uno per uno.](#)

# PIERLUIGI CONSORTI - Quattro cardinali dubbiosi

[15/11/2016 PIERLUIGI CONSORTI Diritto canonico, News](#)

Il 14 novembre 2016 è stata resa pubblica una [lettera che quattro cardinali avevano scritto al papa](#) (e – tanto per non sbagliarsi – mettendone a conoscenza il Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede) il 19 settembre scorso perché facesse chiarezza in merito ad alcuni punti dubbi emergenti dalla lettura di 5 paragrafi dell'[Esortazione apostolica post-sinodale Amoris lateitia](#).

Si dà il caso che proprio in questi giorni stia studiando a fondo questo documento insieme ai miei studenti che frequentano il corso di “Diritto canonico”. Così stamattina ci siamo esercitati provando a rispondere ai cinque dubbi.

Premetto che non abbiamo potuto non constatare come la semplice lettura dei “numeri incriminati” fosse di per sé molto chiara e non desse adito a dubbi. È apparso perciò evidente che il vero dubbio dei quattro cardinali suona piuttosto come un dubbio unico: “Santità, hai volutamente scritto cose diverse da quelle che avevano sostenuto i tuoi predecessori? Abbiamo capito bene: stai dicendo cose nuove?”

Evidentemente la risposta affermativa pone un problema di continuità rispetto al passato che ai quattro non sembra sopportabile. La risposta negativa è di una tale certezza che i miei studenti hanno percepito la lettera (e la sua pubblica diffusione) non come una vera e propria domanda, ma come una provocazione.

Si sono in primo luogo preoccupati di inquadrare sistematicamente i dubbi dei cardinali. È stato semplice verificare che questi ultimi insistono su una piccola porzione dell'intera Esortazione, che nel suo complesso esprime un indirizzo complessivo sulla “Gioia dell'amore” e, dopo 290 numeri, trae qualche conclusione in ordine ad “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità” (uno capitolo di 21 numeri: fra questi, sei creano i problemi messi a fuoco). La lettura della parte “incriminata” deve infatti essere sostenuta dalle sezioni precedenti, altrimenti si rischia di considerare quelle affermazioni in senso assoluto, come se non fossero il risultato di un processo molto concreto: una tessera di un mosaico più vasto.

In ogni caso, la lettura del numero 300 offre un'indicazione molto chiara: **tanto il Sinodo quanto l'Esortazione NON vogliono esprimere una “nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi”;** piuttosto vogliono incoraggiare “ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari”. **Un'attività che appartiene alla coscienza di ciascuna persona.**

Un'attività che i presbiteri devono accompagnare per aiutare a scegliere senza prescindere dalle esigenze evangeliche di verità e carità. In termini canonici questa si chiama prevalenza del foro interno rispetto al foro esterno. In termini evangelici questa immagine restituisce l'icona di Gesù che salva l'adultera dalla lapidazione che per legge le sarebbe toccata.

Così il numero successivo ricorda la tradizione ecclesiale che impedisce di esprimere una condanna senza possibilità di redenzione a carico di qualsiasi peccatore. La condanna del peccato non comporta necessariamente la condanna del peccatore: **in termini giuridici il giudizio negativo sul fatto oggettivo non pregiudica l'imputabilità o la colpevolezza.** In termini evangelici Gesù salva il ladro – colpevole – crocifisso accanto a lui – innocente.

Emerge in sostanza una tale centralità del discernimento pastorale da considerare “meschino soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano”. Il papa “prega di ricordare l'insegnamento di san Tommaso”; i canonisti sanno che esiste un principio giuridicamente rilevante che chiamiamo **“equità canonica”, temperato dall'elasticità normativa, che impedisce di trattare i fatti (i comportamenti) solo**

**attraverso la lente morale.** Per i padri sinodali uniti al vescovo di Roma, “un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni “irregolari”, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone”.

Così – absit iniura verbis – i quattro meschini cardinali appaiono alla mia classe come i sacerdoti di antica memoria, intenti a ricordare le leggi di Mosè, seduti sulla cattedra per giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite. Cercano nella Tradizione scritta quella luce che altrimenti non giunge ai loro cuori.

In questo senso commettono anche qualche errore che persino i miei studenti riescono ad evitare. Ad esempio, **mischiano le fonti e dimenticano i criteri della loro successione nel tempo.** Perché mai il tesoro divino che oggi è compreso alla luce della attuale riflessione ecclesiale dovrebbe essere ristretto nei precedenti canoni ermeneutici? In altre parole, perché *Amoris laetitia* non potrebbe completare *Familiaris conorsortio* o *Reconciliatio et paenitentia* (cito questi atti, perché sono quelli che i quattro cardinali richiamano come fonti divergenti nel loro primo dubbio)? In particolare, **la ricerca della norma canonica assoluta è una tentazione che Francesco evita con accuratezza: *Amoris laetitia* NON è una norma canonica generale,** ma un’esortazione ad intraprendere una strada evangelica diversa da quella imboccata in precedenza.

La questione più prettamente giuridica appare nel terzo dubbio. Qui i quattro si chiedono se sia ancora valida l’interpretazione data dal Pontificio consiglio per i testi legislativi il 24 giugno 2000, **che ribadiva la legittimità dell’esclusione dalla sacra comunione dei divorziati risposati a mente del can. 915,** in quanto soggetti che “ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto”. In realtà il dubbio è formulato in modo impreciso, perché i cardinali parlano di “situazione oggettiva di peccato grave abituale” mentre il codice fa riferimento al “peccato grave manifesto”. Non c’è chi non veda come **la “abitualità” possa anche essere occulta,** e con ciò *quaestio finita*. Tuttavia, per completezza espositiva, è opportuno considerare che la richiamata Dichiarazione muoveva dalla necessità di determinare con maggiore precisione i termini che integrerebbero la fattispecie soggettiva (non oggettiva) di coloro che **“ostinatamente perseverano** in peccato grave manifesto”. La presenza di una situazione oggettiva di peccato grave non è infatti sufficiente, occorre che sia presente anche l’ostinazione. Vale a dire **una persistenza irragionevole ed inopportuna:** che può essere valutata in termini oggettivi, ma non senza tener conto degli elementi soggettivi. Inoltre, sarebbe un errore considerare una funzione prevalentemente penale del canone in parola, che ha invece un ruolo di garanzia della santità del sacramento. Il riferimento scritturale riferito nelle medesima Dichiarazione (I Cor. 11, 27-29) si muove peraltro allo stesso tempo su due piani distinti. Da un lato ricorda che “chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore”, e dall’altro lato ammonisce che “ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna”. Come si vede, **la corretta interpretazione canonica non può non tenere conto del can. 916, che ammette alla comunione anche colui che è consapevole di essere in peccato grave, purché premetta la confessione sacramentale o ponga un atto di contrizione perfetta, che includa il proposito di confessarsi quanto prima. Insomma, il diritto canonico insiste ampiamente sulla dimensione soggettiva,** che travalica con ogni evidenza quella oggettiva, ma soprattutto propone la materia del contendere in termini molto più ampi della sola questione dei “divorziati risposati”.

Molto si potrebbe ancora dire, ma più urgenti questioni richiamano la nostra attenzione. I quattro anziani cardinali che ostinatamente si concentrano sul peccato dei divorziati risposati – mettendo così a dura prova la pazienza dei fedeli – non sanno che cosa si perdono a non gustare la gioia che nasce dall’amore che si vive nelle famiglie, che è giubilo anche della Chiesa.